

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 1951

(47^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative » (N. 1691) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 661, 662, 663
FERRABINO, <i>relatore</i>	660, 661, 662, 663
GIUA	661
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	661, 662
RIZZO Domenico	661, 662, 663
GASPAROTTO	662

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra » (N. 1707) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	664
CERICA, <i>relatore</i>	664, 665
RIZZO Domenico	665

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* Pag. 665

« Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » (N. 1708) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	664
RIZZO Domenico	664

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 531, concernente modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 54, concernente la abrogazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari » (N. 1709) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, <i>relatore</i>	666
SPEZZANO	666
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	666
RIZZO Domenico	666

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, numero 1517, relativo all'ordinamento della Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » (N. 1656) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOGGIANO PICO, <i>relatore</i>	663
GASPAROTTO	663

La riunione ha inizio alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Boggiano Pico, Carboni, Corbellini, Fazio, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giua, Jannelli, Palermo, Parri, Platone, Riccio, Rizzo Dome-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

47ª RIUNIONE (27 giugno 1951)

nico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

Intervengono alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio; il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro; il Sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Casardi; il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Colombo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative** » (N. 1691)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 16-bis (nuovo). — « Le vedove di guerra, in servizio da almeno due anni nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo A, B o C o del personale subalterno, ove vi sia disponibilità di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore.* Il decreto legislativo 7 maggio 1948, che noi dobbiamo ratificare, dà sistemazione completa ai ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche

governative. L'aspetto più importante del provvedimento è costituito dall'assegnazione dei gradi. È stato conferito ai direttori di biblioteca di prima classe il grado quinto ed è stato aumentato il numero dei relativi posti. La carriera per i bibliotecari, cioè per il personale di gruppo A, si svolge dal grado decimo al quinto: dal grado decimo, dopo tre anni di anzianità, si passa al grado superiore e con successive promozioni, secondo le norme in vigore per il personale di gruppo A delle Amministrazioni civili dello Stato, si conseguono gli altri gradi fino al quinto. È abolito ogni esame per il passaggio ai gradi superiori, in quanto si ritiene che il bibliotecario dia prova della sua effettiva capacità attraverso l'esercizio continuato della propria attività.

Per il gruppo B si è stabilita una carriera dal grado undecimo al settimo, cioè da vice-aiuto-bibliotecario ad aiuto-bibliotecario capo. Al gruppo B appartiene un ruolo speciale, quello dei ragionieri, dall'undecimo all'ottavo grado.

Il gruppo C comprende i coadiutori, cioè il personale che attende alle mansioni di ricerca delle opere e di distribuzione, con carriera dal tredicesimo al nono grado.

Per quanto riguarda il personale subalterno, l'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che i posti di tale ruolo possano essere conferiti soltanto a persone di sesso maschile. Il personale subalterno attende alle mansioni di custodia e di sorveglianza, di pulizia e di servizio in genere ed è di aiuto nella distribuzione e nella ricollocazione del materiale librario.

Il decreto legislativo in esame ha il merito di aver dato una sistemazione organica a tutto il personale delle biblioteche. Non è forse ancora la sistemazione desiderata, ove si consideri la somma importanza dei bibliotecari, tuttavia c'è un progresso rispetto alla legge precedente; e credo che la categoria ne sia rimasta soddisfatta.

Una modificazione è stata introdotta dalla Camera sotto forma di articolo 16-bis (nuovo), per cui « le vedove di guerra, in servizio da uno o due anni nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo A, B o C o del personale subalterno, ove vi sia disponibi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

47^a RIUNIONE (27 giugno 1951)

lità di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione». Questo emendamento raccomando caldamente all'approvazione della Commissione. Chiarisco in poche parole di che cosa si tratta.

C'è un numero assai ristretto di vedove di guerra — non più di sette o otto — che prestano servizio in qualità di avvettizie nelle biblioteche. Due sole sono di gruppo A: l'una è la vedova di un tenente di vascello morto nel Mediterraneo; l'altra è la vedova di un capitano pilota, medaglia d'oro al valor militare, il quale fu fucilato dai tedeschi. Questa signora ha la qualifica di combattente della Liberazione, è invalida di guerra ed è rimasta sinistrata per rappresaglia nemica; ha a carico un bambino. Queste due vedove di guerra soltanto avrebbero diritto al collocamento nel gruppo A, perchè fornite di laurea; le altre entrerebbero nei gruppi minori. Tra quest'ultime è la vedova del generale Trionfi, trucidato dai tedeschi in Polonia, la quale ha due figli a carico ed è sinistrata di guerra, non ha casa e vive ospite di conoscenti. Un'altra signora è vedova di un ufficiale di aviazione ed ha due figli a carico; un'altra ancora è vedova di un caduto in Russia ed ha tre figli a carico. È dovere quindi della Nazione provvedere a sistemare decorosamente queste vedove di guerra, le quali, oltre ad avere le benemerienze che loro derivano dalla sofferenza patita, godono della stima dei loro superiori per avere dato prova di somma diligenza nell'adempimento del servizio: i direttori di biblioteca con i quali ho parlato le hanno definite elementi preziosi.

Concludo pertanto la mia relazione proponendo la ratifica del decreto legislativo ed, in particolare, l'accettazione dell'emendamento introdotto dalla Camera.

GIUA. Io approvo senz'altro questo emendamento, però mi viene il dubbio che in questa situazione possano trovarsi anche dei padri di caduti in guerra o nella lotta partigiana. In tal caso la disposizione andrebbe estesa anche a loro.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta solo di donne, che sono già in servizio nelle biblioteche da oltre due anni. Se ci fossero stati anche dei padri di caduti, la disposizione avrebbe compreso pure costoro.

RIZZO DOMENICO. Io concordo pienamente con la tesi del relatore circa l'opportunità di accogliere l'emendamento introdotto dalla Camera, ma ritengo che in tal caso bisognerebbe anche provvedere a rettificare la disposizione dell'articolo 8 del decreto legislativo, che — in contrasto col predetto emendamento — fa divieto di conferire posti del ruolo subalterni a personale femminile.

FERRABINO, *relatore*. Nessuna delle vedove di guerra dovrebbe entrare nel ruolo del personale subalterno.

RIZZO DOMENICO. Io avvanzerò proposta formale di soppressione della seconda parte dell'articolo 8. Non vedo infatti per quale ragione, in contrasto con la norma della Costituzione, si debba impedire alle donne l'accesso ai posti del ruolo subalterni. Posso ammettere che il personale femminile non sia il più adatto al servizio di custodia, ma nulla impedisce che possa lodevolmente adempiere alle mansioni di pulizia e di distribuzione e ricollocazione del materiale librario.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho una sola preoccupazione, e cioè che modificando il testo già approvato dalla Camera occorra rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. La contraddizione a cui ha fatto cenno il senatore Rizzo esiste, ma io credo che con l'approvazione dell'articolo 16-bis si intenda abrogata l'ultima parte dell'articolo 8, concernente il divieto di assunzione di elementi femminili nel ruolo del personale subalterno.

RIZZO DOMENICO. Ma non c'è alcun motivo di urgenza che impedisca il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Queste vedove attendono di essere tranquillizzate circa la loro posizione.

RIZZO DOMENICO. Ma sull'articolo 16-bis siamo d'accordo. Le interessate, dopo l'approvazione di quest'articolo anche da parte del Senato, saranno sicure di ottenere il posto in ruolo. Si tratta solo di modificare l'articolo 8.

PRESIDENTE. Se il senatore Rizzo Domenico pone una questione di principio, allora comprendo la proposta di emendamento dell'articolo 8; ma se egli intende solo rendere efficiente l'articolo 16-bis, credo che non ci sia bisogno di modificare l'articolo 8.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

47ª RIUNIONE (27 giugno 1951)

RIZZO DOMENICO. Pongo una questione di principio. Intendo anche io che la disposizione particolare possa derogare alla disposizione generale, ma mi preoccupo del fatto che, per la norma dell'articolo 8, le donne non possono essere assunte nel ruolo del personale subalterno.

GASPAROTTO. Io credo che in primo luogo occorra sapere con precisione quali siano le mansioni del personale subalterno. Se esso ha esclusivamente il compito di provvedere alla custodia e alla sorveglianza delle biblioteche e di salire sulle scale per prendere il materiale librario, mi rendo conto che la donna non è adatta a questo ufficio; ma, se il detto personale ha anche il compito di provvedere alle pulizie, non vedo perchè debba negarsi alle donne l'accesso al ruolo.

FERRABINO, *relatore*. Le mansioni dei subalterni sono indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo: « Il personale subalterno attende alle mansioni di custodia e di sorveglianza (e queste sono le sue principali funzioni), di pulizia e di servizio in genere ed è di aiuto nella distribuzione e nella ricollocazione del materiale librario ». Le donne sono state escluse dal ruolo del personale subalterno per quella funzione di custodia e di sorveglianza, che è quasi funzione di polizia, la cui importanza è enorme nelle biblioteche, le quali per molte ore del giorno sono appunto affidate alla custodia del personale subalterno. L'esperienza ha dimostrato che le donne non sono adatte a questo compito. Dirò di più: nella maggioranza dei casi la direzione delle biblioteche è affidata a delle signore; orbene, queste direttrici tengono moltissimo a che la custodia sia affidata a personale maschile.

PRESIDENTE. Mi pare che già il senatore Rizzo abbia ammesso che il personale subalterno, se le sue funzioni sono precipuamente di custodia e di sorveglianza, debba essere esclusivamente maschile. Poichè nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo si dice che il personale subalterno attende alle mansioni di custodia e di sorveglianza, cade la pregiudiziale di ordine generale avanzata dal senatore Rizzo circa il divieto di assunzione delle donne fra i subalterni.

RIZZO DOMENICO. L'articolo 3 definisce quali siano le mansioni del personale subalterno. In relazione a queste mansioni c'è alla fine dell'articolo 16 una disposizione limitatrice che comprendo benissimo, cioè il divieto di estendere al personale femminile il disposto dell'articolo 5 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, per quanto concerne mansioni di agenti della forza pubblica. Ma l'articolo 3 del decreto legislativo stabilisce che, oltre alle mansioni di custodia e alla vigilanza, il personale subalterno ha il compito di provvedere alla pulizia ed ai servizi in genere ed è di aiuto nella distribuzione e nella ricollocazione del materiale librario. Ora, non comprendo perchè queste mansioni non possano essere affidate al personale femminile.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Queste funzioni di custodia, di pulizia ecc. si cumulano nello stesso individuo.

PRESIDENTE. Questo è un punto che sarebbe opportuno fosse chiarito dal relatore e dal Governo. Se si tratta di mansioni cumulative, per cui coloro che sono addetti alla pulizia debbono anche attendere alla custodia, è chiaro che la limitazione è giustificata; ma, se una parte del personale subalterno attende alla custodia ed un'altra agli altri servizi, la proposta del senatore Rizzo risulta fondata.

FERRABINO, *relatore*. Io sono d'accordo col senatore Rizzo sulla questione di principio, ma, quanto al fatto, le cose stanno così: il personale subalterno può essere di ruolo e non di ruolo e i posti di ruolo, come appare dalla tabella allegata al decreto legislativo, sono quelli di sorvegliante, custode capo e custode. Per consuetudine il servizio di pulizia è affidato ad avventizi, principalmente donne. Ora, l'articolo 8, che fa divieto di assumere donne fra il personale subalterno, si riferisce esplicitamente ai posti di ruolo, ai quali — come ho detto — è assegnato unicamente personale con mansioni di sorveglianza e di custodia.

RIZZO DOMENICO. Comunque, la norma dell'articolo 8 è in contraddizione con l'emendamento introdotto dalla Camera, in base al quale ai posti di ruolo del personale subalterno possono essere assunte delle donne.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

47ª RIUNIONE (27 giugno 1951)

PRESIDENTE. Ma la disposizione è limitata ad una particolare categoria di persone.

RIZZO DOMENICO. Allora non esiste l'ostacolo fisiologico. Se a talune donne sono conferite le funzioni del personale subalterno, non capisco come si possa vietare l'assunzione di altre donne in questo ruolo.

FERRABINO, *relatore*. Ma nessuna delle vedove di guerra fa parte del personale subalterno.

RIZZO DOMENICO. Allora nell'articolo 16-bis non si deve parlare di personale subalterno.

FERRABINO, *relatore*. L'osservazione è giusta, ma un'eventuale modificazione dell'articolo 16-bis ci costringerebbe a rinviare alla Camera il disegno di legge.

RIZZO DOMENICO. Non insisto nella mia proposta; ritengo sufficiente la dichiarazione del relatore che nessuna delle vedove di guerra a cui si riferisce l'articolo 16-bis presta servizio tra il personale subalterno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, numero 1517, relativo all'ordinamento della Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » (N. 1656) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, numero 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia ».

BOGGIANO PICO, *relatore*. Ricordo che in una precedente riunione il senatore Gasparotto fece osservare come fra i componenti del Consiglio di amministrazione della Biennale non vi fosse alcuno specificamente competente in arte. Il senatore Gasparotto propose perciò — e la Commissione acconsentì — di sospendere la ratifica del decreto stesso per chiedere il parere del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio in merito all'opportunità di modificare il disegno di legge, in maniera da ovviare all'inconveniente lamentato. Il Sottosegretario ha dichiarato di non avere alcuna obiezione da fare all'inclusione nel Consiglio d'amministrazione della Biennale di una personalità del mondo artistico e, per quanto riguarda la scelta specifica, ha suggerito il nome del Presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia.

GASPAROTTO. Preso atto del parere favorevole del Governo, propongo che all'articolo 1 del decreto legislativo, che concerne appunto la composizione del Consiglio d'amministrazione della Biennale, sia aggiunta la seguente lettera g): « il Presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Gasparotto e accettato dal relatore e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge nel seguente testo emendato:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« g) il presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra** » (N. 1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, è ratificato.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

Il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, riguarda l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a disporre l'esecuzione dei lavori di riparazione e di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalla guerra. Il decreto legislativo fuogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, concesse tale autorizzazione per il periodo di sei mesi. Poichè entro i sei mesi non fu possibile far fronte a tutti i lavori necessari, il decreto legislativo 13 maggio 1947, che siamo chiamati ora a ratificare, provvede a prorogare detta autorizzazione fino al 31 dicembre 1950. Ma nemmeno entro questi termini si poterono espletare tutti i lavori di bonifica previsti. Si pensò allora — e ciò prima ancora della scadenza dei predetti termini — di presentare al Parlamento, senza attendere la ratifica del presente decreto, un disegno di legge tendente a prorogare l'autorizzazione fino al 31 dicembre 1952. Il disegno di legge, approvato, in sede deliberante, dalla nostra Commissione di agricoltura e alimentazione e dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, è diventato legge il 16 maggio scorso.

RIZZO DOMENICO. Cosicché si è prorogato con una legge un termine previsto da un decreto legislativo non ancora ratificato!

PRESIDENTE. Pertanto, noi siamo chiamati ora alla ratifica pura e semplice del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra** » (N. 1707) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Il decreto legislativo 9 marzo 1948, di cui ci si propone la ratifica con modificazioni, estende al Corpo della guardia di finanza le disposizioni che in materia furono già predisposte per le altre Forze armate. Leggo l'articolo unico del decreto legislativo: « Sino a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti

per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45 ».

La Camera dei deputati sostituì alle parole: « sino a due anni » le altre: « sino a quattro anni » ed aggiunse una disposizione per cui la norma si applica soltanto alle proposte presentate entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. E ciò ha una sua ragione di essere. Essendo, infatti, andati smarriti molti documenti relativo a proposte per fatti d'arme riferentisi specialmente a settori extra europei, come Africa settentrionale, Africa orientale ecc., si era venuta a determinare una sperequazione fra i militari che avevano avuto la fortuna che non fosse andata smarrita, per eventi bellici, la propria documentazione e coloro che si trovavano invece nella condizione di dovere rinnovare o integrare la documentazione stessa. Per sanare tale sperequazione, per i militari delle varie Forze armate era stato disposto che i due anni entro i quali era stata concessa la facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra venissero elevati a quattro. Col provvedimento legislativo in esame si fa ora altrettanto per le Guardie di finanza.

Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 9 marzo 1948, così come è stato emendato dalla Camera.

RIZZO DOMENICO. Si profila qui la medesima situazione a cui ho accennato in occasione dell'esame del decreto legislativo da noi ratificato poc'anzi; siamo, cioè, di fronte alla ratifica di una disposizione già scaduta. Così stando le cose, mi sembra che sia stata più ortodossa la procedura seguita, per il decreto legislativo esaminato precedentemente, dal Ministro dell'agricoltura, che ha provveduto con un disegno di legge a parte a prorogare i termini, lasciando che il decreto legislativo venisse ratificato puramente e semplicemente. In caso contrario, in sede di ratifica, veniamo a creare nuove leggi. Comunque, non insisto in questo rilievo.

Vorrei però che mi si chiarisse la portata del secondo articolo. Non comprendo, infatti, perchè da un lato si proroghi a quattro anni, mentre dall'altro si riduca ai due anni già sca-

duti il 9 marzo 1950 l'applicazione della disposizione, per lo meno in ordine alle proposte.

CERICA, *relatore*. La disposizione dell'articolo 2 tende ad impedire la presentazione di nuove proposte.

RIZZO DOMENICO. La modificazione introdotta dalla Camera dei deputati non tende allora a prorogare da due a quattro anni il termine entro cui possono essere concessi avanzamenti, promozioni, ecc. per merito di guerra, ma solo a prorogare il termine entro cui possono essere esaminate le proposte già fatte. La dizione adottata dalla Camera dei deputati non mi sembra perciò esatta.

PRESIDENTE. Va premesso che la concessione delle promozioni, degli avanzamenti e dei trasferimenti per merito di guerra avviene per decreto. Ora, con il decreto legislativo 9 marzo 1948 si autorizzava l'emanazione di decreti di concessione per i successivi due anni. Con la modifica approvata dalla Camera dei deputati si proroga di altri due anni la facoltà di emanare tali decreti, con una limitazione, però, secondo cui si può far luogo all'emanazione di decreti di concessione limitatamente alle proposte presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Pertanto la dizione del disegno di legge adottata dalla Camera dei deputati mi pare esatta: con l'articolo 1, infatti, si modifica il decreto legislativo, prorogando da due a quattro anni il termine per l'emanazione dei decreti; con l'articolo 2 si stabilisce che la proroga del termine si riferisce esclusivamente alla definizione delle pratiche già in corso.

RIZZO DOMENICO. Concordano su questa interpretazione il relatore e il Governo? Se così è, non insisto nelle mie osservazioni.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo.

CERICA, *relatore*. Anch'io

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

47ª RIUNIONE (27 giugno 1951)

Art. 1.

Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — È sostituito dal seguente:

« Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45 ».

(È approvato).

Art. 2.

Il precedente articolo si applica alle proposte presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 531, concernente modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 54, concernente la abrogazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari » (N. 1709) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 531, concernente modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 54, concernente l'abrogazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata

Domenico Cavagnari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 531, è ratificato.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Come è noto, i generali d'armata, gli ammiragli d'armata e i generali d'armata aerea conservano *ad personam* il trattamento economico goduto alla data di cessazione dal servizio permanente. Il presente decreto legislativo reca una tale disposizione per l'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari, collocato in ausiliaria. Appare nel decreto espressamente nominata la persona dell'ammiraglio Cavagnari. Ciò è dovuto al fatto che provvedimenti legislativi di questo genere sono stati presi isolatamente, appunto *ad personam*.

Ciò spiegato, propongo l'approvazione del disegno di legge, che concede all'ammiraglio Cavagnari il medesimo trattamento già goduto dai suoi colleghi.

SPEZZANO. Dichiaro, a nome del Gruppo, che noi comunisti non approviamo il presente provvedimento, perchè esso è un provvedimento *ad personam* che non trova giustificazione nè giuridica, nè morale.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo insiste per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo unico del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

La riunione termina alle ore 10.